

REGOLAMENTO

DEI CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO

Art. 1. - APPROVAZIONE:

il presente regolamento stabilisce le modalità per la migliore attuazione delle norme di legge, dei disposti dello statuto del Consorzio, determinando le penalità in caso di inadempienza da parte dei Consorziati. Viene approvato e/o modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria con le maggioranze di cui all'Art. 9 dello Statuto.

Art. 2- FORMAZIONE DEL REGISTRO DELLE STRADE:

Detto registro viene formato per ciascuna strada appartenente al Consorzio sulla base delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 che debbono contenere gli elementi necessari alla formazione del ruolo e quindi:

- a) la superficie catastale delle rispettive proprietà;
- b) la rendita catastale delle stesse espresse in lire;
- c) i metri percorsi dalla strada consortile;
- d) la classe di appartenenza;
- e) se agriturismi, il numero dei posti letto.

Le dichiarazioni di cui sopra saranno verificate da controlli disposti anche a campione dal C.d.A.

- Per rendita catastale si intende quella agraria e/o urbana relativa alla parte di proprietà che fruisce della strada; la rendita urbana viene considerata nella misura del:

- 50% se trattasi di urbano a destinazione commerciale;
- 20% se trattasi di urbano a destinazione abitativa.

Per metri percorsi si intende la distanza da inizio strada consortile fino alla fine della proprietà più distante che confina sulla strada di competenza del consorzio o al centro aziendale se questi insiste sulla stessa strada e si trova più lontano dal punto di inizio misurazione. Nel caso di più corpi aziendali, ove non vi sia la presenza di centro aziendale, ogni corpo, può avere su richiesta motivata del consorzio, un conteggio separato; nel caso di fondi interclusi fino al punto di allacciamento del diritto di passo, nel caso che gli accessi siano più di uno se si considera quello più lontano. Ai metri percorsi viene applicato un moltiplicatore (x2) a tutti gli utenti indistintamente

Per classe di appartenenza s'intende:

- 10 casi particolari rimessi al Consiglio di Amministrazione;
- 20 solo terreni (non vigneti) o urbano ad uso abitativo;
- 30 terreni (non vigneti) con abitazione avente requisiti di ruralità;
- 40 terreni con vigneti in misura non superiore a 4 Ha;
- 50 terreni con vigneti in misura non superiore a 8 Ha ma superiore a 4 ha;
- 60 terreni con vigneti in misura non superiore a 12 Ha ma superiore a 8 ha;
- 70 terreni con vigneti in misura non superiore a 16 ha ma superiore a 12 ha;
- 80 centro aziendale con/o terreni coltivati a vigneto in misura non superiore a 20 ha, ma superiore a 16 ha, in conduzione o proprietà complessiva anche non ricadenti sulla strada consorzata;

- 90 fabbricato urbano ad uso commerciale o centro aziendale con terreni coltivati a vigneto in misura non superiore a 40 Ha, ma superiore a 20 ha, in conduzione o proprietà complessiva anche non ricadenti sulla strada consorziata;
- 100 centro aziendale con/ o terreni coltivati a vigneto in misura non superiore a 60 ha, ma superiore a 40 ha, in conduzione o proprietà complessiva anche non ricadenti sulla strada consorziata;
- 120 centro aziendale con/o terreni coltivati a vigneto in misura non superiore a 80 ha ma superiore a 60 ha, in conduzione o proprietà complessiva anche non ricadenti sulla strada consorziata;
- 150 centro aziendale con/o terreni coltivati a vigneto in misura superiore a 80 ha, in conduzione o proprietà complessiva anche non ricadenti sulla strada consorziata

Art. 3 - SANZIONI:

in caso di dichiarazioni mendaci oltre alla sovrattassa, saranno recuperati gli importi dovuti sino all'anno successivo alla scadenza dei termini di dichiarazione di variazione che è il 31/12 di ogni anno. In caso di mancata produzione dell'autocertificazione o ritardata consegna il consorzio procederà ad incaricare un tecnico il cui onorario verrà interamente addebitato all'utente sommandolo al ruolo di competenza.

Saranno dovuti, in sede di recupero, anche gli interessi con la stessa aliquota vigente per le imposte statali. La sanzione sarà graduata con le stesse modalità applicabili secondo il regolamento comunale disciplinante la materia per il Tributo Imu adottate dal Comune di Montalcino.

Detti importi recuperati verranno utilizzati in favore delle rispettive strade sotto forma di rimborso, ad avvenuto recupero, agli aventi

diritto o reinvestiti su opere necessarie alla strada medesima.

Art. 4 - CONSORZIATI E RIPARTIZIONE QUOTE:

La ripartizione delle quote avviene con la individuazione di un coefficiente così formato:

- 1) Superficie catastale moltiplicata per il 4%;
- 2) Rendita catastale espressa in lire moltiplicata per il 4%
- 3) Metri percorsi moltiplicati per il 46%;
- 4) Classe moltiplicata per il 46%.

Punto 1 + Punto 2 + (Punto 3 x Punto 4)

La somma dei punti suddetti formano il totale parziale; la somma dei totali parziali forma il totale generale dal quale viene ricavato il coefficiente da attribuire all'utente consorziato che applicato al budget della strada preventivato dà origine al ruolo con una quota minima di € 100,00. In caso di gestione o possesso di agriturismo, al ruolo che deriva dal coefficiente verrà sommato il numero dei posti letto moltiplicati per € 20,66.

Art. 5 - ELEZIONE C.D.A.:

Per eleggere **il Presidente ed** i membri del C.d.A., si osservano le seguenti disposizioni: il C.d.A. in carica fissa il giorno

delle elezioni, nominando, tra i componenti dell'assemblea, tre scrutatori ed un segretario per comporre il seggio e sovrintendere a tutte le operazioni elettorali. Detta nomina dei componenti il seggio, unitamente al giorno, luogo e ora fissato per le elezioni, viene comunicato a cura del Presidente **uscente** del C.d.A. a tutti i Consorziati almeno 15 giorni prima, indicando anche le liste di eventuali candidati per ogni singola strada con le forme di pubblicità previste dall'art. 8 dello Statuto.

All'ora e giorno fissati per le elezioni i componenti il seggio insediatisi dichiarano aperta la votazione che verrà chiusa entro il termine fissato dal C.d.A. o quando avranno finito di votare i Consorziati che entro tale termine si trovassero nella sala e volessero votare. **I votanti introdurranno le proprie schede, dopo averle ripiegate, contenenti una il nome del candidato prescelto per la carica di Presidente, ed una i nominativi prescelti per la carica di componenti del C.d.A.** nell'urna sigillata preventivamente predisposta sopra il banco del seggio. Il C.d.A. dovrà assegnare un tempo minimo di apertura del seggio di tre ore.

Man mano che ogni Consorziato deporrà la propria scheda nell'urna il Segretario o uno scrutatore ne prenderà nota in un registro alfabetico dei Consorziati.

Conclusa la votazione con le modalità di cui sopra, il seggio procede allo scrutinio e proclamerà gli eletti e cioè coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 6 - REVISORE DEI CONTI:

La revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore che viene nominato dall'Assemblea Generale dei Consorziati con le

modalità di cui all'art. 9 dello statuto e scelto tra i soggetti nominabili ai sensi della normativa degli Enti Locali **e nel rispetto dei principi e della procedura in vigore per gli enti locali.**

Art. 7 - SEGRETARIO E DIRETTORE TECNICO:

il Consorzio può avvalersi anche di soggetti non dipendenti con forme contrattuali più idonee in base alla normativa vigente. Nelle modalità della convenzione può essere previsto l'incarico pluriennale per favorire il mantenimento della memoria storica dell'Ente e la continuità nello svolgimento dei lavori oggetto consortile.

La convenzione stipulata con professionisti può prevedere una penalità per anticipata rescissione dalla stessa sulla base delle competenze maturate nel corso del periodo di collaborazione.

L'incarico sarà affidato, possibilmente ad unico soggetto, previo esperimento di procedura comparativa, che rispetti i principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, tra soggetti che abbiano maturato adeguata esperienza amministrativa e gestionale simile.

Il Segretario/Responsabile amministrativo del Consorzio svolgerà con autonomia organizzativa, le attività di segreteria e l'incarico di Responsabile Amministrativo, RUP e gestione tecnica del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di Tecnici per svolgere funzioni di controllo della manutenzione delle strade consorziate, redazione di perizie ed attività similari, nei casi di particolare complessità che non possano essere adempiuti del Segretario/Responsabile.

Art. 8 - BILANCIO:

Il C.d.A. predispone il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo

secondo i principi che si applicano agli Enti Locali.

Art. 9 - CASSA:

Il Servizio di Cassa viene affidato con apposita convenzione di durata biennale **ad Istituto di Credito abilitato.**

Art. 10 – CONTRIBUTO DEL COMUNE:

Il Comune concorre alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito nella misura del 20% (venti%).

Art. 10 bis – AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

L'affidamento dei lavori e delle forniture dovrà avvenire nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in quanto il Consorzio stradale, ente pubblico non economico, rientra pienamente nella nozione di amministrazione aggiudicatrice ex art. 3 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento di lavori e forniture dovrà essere disposto per il tramite della centrale di committenza del Comune, se istituita, o altro soggetto, allo scopo qualificato ed accreditato ai sensi della legge vigente.

Art.11 - Il C.d.A. dovrà formalizzare un protocollo d'intesa con il Comune di Montalcino al fine di tutelare, anche a mezzofideiussione o deposito cauzionale, da eventuali danneggiamenti effettuati in occasione di lavori soggetti a concessione e/o autorizzazione comunale.

Art. 12 - ACCESSI - CENSIMENTO ACCESSI ESISTENTI:

il C.d.A. dovrà effettuare, a mezzo del Direttore Tecnico del Consorzio, il censimento degli accessi esistenti, provvedendo a numerarli.

Quanto ai nuovi accessi il medesimo Consiglio dovrà formalizzare con il Comune di Montalcino apposito protocollo d'intesa per disciplinare la realizzazione degli stessi. Si fa riferimento in materia, ove applicabili, agli artt. 22 C.d.S. e 45 e segg. Regolamento di esecuzione e di att. del C.d.S.

Approvato dall'assemblea generale del 13/10/2016

Modificato con delibera C.C. n°63 del 19/10/2016